

## ALLEGATO 3

### INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40/2018, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

- prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione
- in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute

#### SEZIONE I

#### Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

#### Intermediario iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome	
Sezione e n. iscrizione RUI	
Data di iscrizione	
Indirizzo	
Cellulare	
E-mail	
Nella qualità di	

#### attività svolta per conto di

Ragione Sociale	Broker In s.r.l.
-----------------	------------------

Numero Sezione RUI	B000725899
Data Iscrizione	9 Marzo 2023
Sede Legale ed operativa	Via Parigi 11 001858 Roma RM
Telefono	+39 06 82 73 663
Website	www.brokerin.it
Posta elettronica	info@brokerin.it - brokerin@pec.it

**Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta****IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it)**

**SEZIONE II****Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

L'intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet [www.brokingconsulting.it](http://www.brokingconsulting.it) l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 recante l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato.

**SEZIONE III****Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a. Il broker Broker In ed i suoi collaboratori che operano con l'intermediario

- non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

## SEZIONE IV

### Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo Broker In informa che:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario tramite pec (brokerin@pec.it) all'attenzione dell'Amministratore Unico della Broker In s.r.l. nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente.
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa

- vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- d. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma - PEC consap@pec.consap.it - mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.

## ALLEGATO 4

### INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

#### Intermediario iscritto al registro degli intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome	
Sezione e n. iscrizione RUI	
Data di iscrizione	
Indirizzo	
Cellulare	
E-mail	
Nella qualità di	

#### SEZIONE I

##### Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b. Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano
  1. Nome e Cognome:
  2. Sede Legale: Via Parigi 11, 00185 Roma RM
  3. Cod. Fiscale:
  4. P.IVA:
  5. Sezione di appartenenza e numero di iscrizione al RUI

dell'intermediario, anche a titolo accessorio, per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto: Broker In s.r.l. – Iscritto sez B del RUI n. B000725899

- c. La presente polizza viene offerta da Broker In s.r.l. in collaborazione (ex. Art. 22 D.L. 179/2012) con \_\_\_\_\_

A tale riguardo si specifica che Broker In s.r.l. intrattiene rapporto esclusivo e diretto con la clientela e propone e distribuisce i prodotti assicurativi oggetto di intermediazione, mentre \_\_\_\_\_ intrattiene i rapporti con la Compagnia di Assicurazione che presta la garanzia assicurativa.

## SEZIONE II

### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario informa

- Se ha fornito una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata.

In tal caso indicare:

- ✓ le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
  - ✓ se ha fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- Se distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione.

- Se prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private
- Se fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

### SEZIONE III

#### Informazioni relative alle remunerazioni

---

L'intermediario assicurativo indica

La natura del compenso

- onorario corrisposto direttamente dal cliente
- commissione inclusa nel premio assicurativo
- benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- altro tipo di compenso
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente l'intermediario assicurativo indica

- l'importo del compenso (se non è possibile indicare l'importo specificare il metodo per calcolarlo)

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell'art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione (l'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati

ed alle diverse tipologie contrattuali)

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono:

- valore assoluto
- valore percentuale

## SEZIONE IV

### Informazioni sul pagamento dei premi

---

L'intermediario informa:

- a. che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- b. che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
- c) che:





Con autorizzazione ex art. 118 CAP	Senza autorizzazione ex art. 118 CAP
<input type="checkbox"/> agente con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> agente senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
<input type="checkbox"/> autorizzazione dell'impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)	<input type="checkbox"/> broker wholesale o grossista senza ratifica impresa - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
	<input type="checkbox"/> nessuna - senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

## **ALLEGATO 4 TER**

### **ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

#### **SEZIONE I**

##### **Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e

- contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
  - e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
  - f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
  - g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.